



OGGETTO: parere di conformità di cui al comma 6, dell'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 della "Variante parziale al Piano di Utilizzazione delle Spiagge" del Comune di "FANO".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, PF. *Turismo* dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della regolarità tecnica del dirigente della PF Turismo e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di esprimere il parere di "**conformità**" al Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 02/02/2005 e successive modifiche della Variante parziale al Piano di Utilizzazione delle Spiagge del Comune di FANO esprimendo le seguenti prescrizioni vincolanti:

- che venga tolta, ovunque riportata, la frase "*ciò non prevede l'obbligo della rimozione nel periodo invernale*" relativamente alla stagionalità, come ad esempio a pag. 19 del Testo Coordinato delle NTA, in quanto palesemente in contrasto con quanto prescritto dal periodo precedente.
- Che venga tolto il punto 6 dell'art. 18 a pag. 26 del Testo Coordinato delle NTA in quanto, dopo l'ultima stesura, è certamente un refuso.



seduta del
11 MAR. 2019
delibera
243

pag.
3

E le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- Occorre far notare che, pur essendo ininfluyente ai fini della conformità al vigente Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, l'art. 10 – Spiagge in conduzione – Parcheggi imbarcazioni, nel punto in cui consente l'istallazione di ombrelloni e lettini, contrasta con l'Art. 7 del *"Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative"*, nonché con gli art. 19 comma 1 e art. 24 comma 1 del Regolamento del Codice della Navigazione, in quanto introduce un uso ed un oggetto diversi dalla natura originale della concessione, inoltre va evidenziato che tale commistione di attività è causa di gravi rischi per la salvaguardia della vita umana in mare e rende complessa l'attività di controllo da parte degli organi preposti.
- Si osserva che le iniziative di privati sarebbero regolamentate dall'Art. 3 (*Uso delle spiagge*) comma 2 lettera b) del *Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 che dice chiaramente: "Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;"*
- Mentre l'art. 9 lettera g) del *"Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative"*: *"utilizzo del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per attività che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche che per prassi consolidata vengono organizzate sulle aree demaniali"* era inteso dal legislatore per attività organizzate, per prassi consolidata, da Enti Pubblici o comunque con il patrocinio degli stessi.
- Si è osservato che tratti di spiaggia, interessati dal Piano Particolareggiato in questione, ricadono all'interno di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136. Nello specifico la Zona nord Torrente Arzilla (D.M. 25.08.1965) e la Località Sassonia (D.M. 04.07.1966).
- si raccomanda, in relazione all'esistenza dei vincoli paesaggistici sopra riportati, l'adozione di misure compatibili con la qualità ambientale del contesto in esame
- Si raccomanda che qualsiasi innovazione da apportare in adeguamento al piano dovrà comunque essere oggetto di apposita domanda da parte del concessionario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento al Codice della Navigazione e quindi di successivo atto rilasciato da parte del Comune ai sensi degli artt. 6, 18, 19 e 24 del Regolamento al Codice della Navigazione;



- Si raccomanda che negli atti conseguenti all'approvazione del Piano di che trattasi dovrà essere chiaramente specificato, come anche prescritto dal comma 2 dell'art. 23 del Regolamento del Codice della Navigazione, che i concessionari debbono:

Esplícitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto del presente atto.

Tutto quanto sopra deve intendersi valevole solamente sotto il profilo Demaniale Marittimo e del rispetto del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni apportate con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 e n. 151 del 02/02/2010, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Censcioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Codice della Navigazione e suo Regolamento;
- Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) approvato con Deliberazione amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
- Decreto Legge 05 ottobre 1993 n. 400, convertito in Legge 04 dicembre 1993 n. 494;
- Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 relativa al Piano di gestione integrata delle aree costiere;
- Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 relativa all'approvazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere;
- Deliberazione amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 relativa alle integrazioni alle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere.
- artt. 8, 20, 23 del "Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del mediterraneo";
- D.lgs. 49 del 23/02/2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Motivazione:

Con la deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 è stato approvato il Piano di gestione integrata delle aree costiere della Regione Marche in attuazione della Legge regionale 14 luglio 2004, n.15.

Il Piano, partendo dal quadro normativo di riferimento e dal nuovo scenario delle competenze in materia di difesa del suolo, si sofferma sulle risorse naturali, sulla formazione e sulle scelte, sulla valutazione ambientale strategica, sulle modalità di monitoraggio degli effetti delle opere.

In tale ambito, particolare attenzione è rivolta al Demanio marittimo e alle utilizzazioni delle sue aree per finalità turistico-ricreative regolamentate dal Titolo II, dall'articolo 7 all'articolo 20, delle Norme Tecniche di Attuazione.

L'articolo 13 affida ai Comuni la disciplina degli interventi sulle aree demaniali attraverso l'approvazione di Piani particolareggiati di spiaggia, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria.

I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l'arredo delle strutture poste sull'arenile ed indicano le infrastrutture necessarie per gli accessi, percorsi, aree di parcheggio, reti tecnologiche. I Piani, inoltre, debbono prevedere, secondo i criteri citati, le aree per la balneazione e per i servizi complementari già sottoposte a concessione.

Il comma 6 dell'articolo 13 prevede che i Piani particolareggiati di spiaggia e, conseguentemente, anche le loro varianti siano approvati dai Comuni previo parere di



conformità alle disposizioni del Piano di gestione integrata delle aree costiere, da parte della Regione.

Il suddetto comma è stato esplicitato dalle integrazioni apportate dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009.

In particolare, con il comma 6 bis, è stata introdotta una procedura che prevede, ai fini del rilascio del parere di conformità, l'indizione di una Conferenza di servizi per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia.

Inoltre, si dispone che il parere vincolante di "conformità" o di "non conformità" venga adottato con deliberazione della Giunta Regionale.

Il comma 6 ter, infine, prevede che la Regione possa esprimere raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In attuazione della suddetta normativa la Posizione di Funzione Accoglienza e ricettività strutture turistiche, competente in materia di Demanio marittimo, ha indetto, in data 17/01/2018, presso i propri uffici la Conferenza dei Servizi Istruttoria per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alla Variante parziale al Piano Particolareggiato di Utilizzazione delle Spiagge del Comune di Fano da sottoporre al parere di conformità alle disposizioni del "Piano di gestione integrata delle aree costiere" nell'ambito della quale sono emerse delle prescrizioni e delle osservazioni che sono state successivamente rappresentate al Comune. A seguito delle contestazioni alle prescrizioni formulate e dall'esame della documentazione tecnica pervenuta, il tutto conservato agli atti, si è proceduto all'esame della documentazione resa disponibile e nello specifico:

- verbale, trasmesso con nota di prot. 3169 del 15/01/2018, relativo alla Conferenza dei Servizi tenutasi presso il comune di Fano in data 19/12/2017. Fanno parte del citato verbale i pareri e le prescrizioni espressi dagli intervenuti ma non si fa menzione dell'eventuale recepimento degli stessi;
- nota n. 10773 del 09/02/2018 avente per oggetto *acquisizione parere di conformità alle disposizioni del P.G.I.A.C. Relativo alla variante ai sensi dell'art. 30 della l.r. 34/1992 e s.m.i. al Piano Particolareggiato delle Spiagge del comune di Fano* e l'allegata documentazione tecnica.

Inoltre con nota di prot. n. Cod. Proc. VS18FA101 del 19/02/2018 avente per oggetto "*Comune di Fano - richiesta parere - procedura di verifica di Assoggettabilità a VAS - art. 12 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - variante al Piano particolareggiato delle spiagge in località Torrette*" è pervenuta la richiesta di parere da parte della Provincia di Pesaro-Urbino.

Infine con nota di prot. PG. n. 15896 del 02/03/2018 avente per oggetto "*Acquisizione pareri relativi alla procedura di verifica di Assoggettabilità a VAS - art. 12 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - variante al piano particolareggiato delle spiagge in località Torrette. CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II*"



è pervenuta la convocazione ad una conferenza dei servizi sempre ai fini dell'Assoggettabilità a VAS.

La Regione Marche è tenuta a garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono e della tutela del demanio marittimo in quanto bene pubblico dello Stato.

Il "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere", fissa solo i contenuti di massima a cui gli Enti Locali debbono uniformarsi nell'elaborare i Piani particolareggiati di spiaggia.

Ne consegue che i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative sulle aree costiere sono determinati dai Comuni, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente, della pubblica proprietà nonché di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari, del PPAR, del Codice della Navigazione, della intervenuta Direttiva Alluvioni e del "Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo".

Si deve premettere che il Piano di Spiaggia di che trattasi è già stato precedentemente valutato ed oggetto di contributi collaborativi e pareri espressi sia dalla P.F. *Accoglienza e ricettività strutture turistiche*, in sede di Conferenza dei servizi indetta dal Comune di Fano in data 19/12/2017 che dalla P.F. *Difesa del Suolo e della Costa* la quale ha trasmesso il proprio parere con nota n. 40298 del 11/01/2018, nonché di un contributo istruttorio trasmesso allo scrivente dalla P.F. *Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali*. Detti pareri sono stati poi confermati nella Riunione tenuta dallo Scrivente in data 17/01/2018 per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia, ai sensi della lettera b) del comma 6 bis dell'art. 13 del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere sempre in riferimento al presente Piano.

A seguito della valutazione di tutta la documentazione sopra citata si è accertato che:

- il "Testo Coordinato", così come definito dal Comune di Fano, non è effettivamente un testo coordinato alle disposizioni trasmesse dalle suddette strutture Regionali;
- le prescrizioni, che sono state rilasciate appunto come contributo collaborativo al fine di consentire di ottenere la Conformità prevista, non sono risultate recepite nel nuovo "Testo Coordinato" ma solamente inserite in calce creando contrasto col testo stesso;
- inoltre, e non da ultimo, le prescrizioni emanate dalla P.F. *Accoglienza e ricettività strutture turistiche* sono state messe in discussione dal Comune di Fano. Tali prescrizioni sono state emanate in conformità alla vigente normativa regionale, ossia, oltre alle già più volte citate NTA del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere", in particolare all'Art. 7 del "Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";
- La dott.ssa Alessandra Artese della P.F. *Economia Ittica* ha verificato che fosse rispettato quanto previsto dall'art. 16 delle NTA del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" ed ha constatato che non siano state individuate delle aree destinate alle attività per la piccola pesca costiera ed ha richiesto che venga accertato il motivo di tale mancanza;



- Infine non si condivide la procedura messa in atto dal Comune di Fano, consistente in molteplici riunioni, richieste di pareri e passaggi burocratici. Tutto ciò oltre a risultare antieconomico può generare confusione, come in effetti è stato, errori e fraintendimenti.

Per tutto quanto sopra esposto i convenuti hanno dovuto definire la "*Variante al Piano di Utilizzazione delle Spiagge del Comune di Fano*" non conforme al vigente "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni apportate con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 e n. 151 del 02/02/2010 nonché in contrasto, in alcuni punti, con il Codice della Navigazione e con le prescrizioni della P.F. *Difesa del Suolo e della Costa* relative alla intervenuta Direttiva Alluvioni e al "Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo".

Riguardo all'avvio della procedura di VAS, da ultimo pervenuta, si è stabilito di non essere competenti ad esprimere un parere. La P.F. *Accoglienza e ricettività strutture turistiche* con nota n. 0224343 del 27/02/2018 e la P.F. *Difesa del Suolo e della Costa* con nota n. 0250045 del 06/03/2018 hanno comunque provveduto ad inviare le proprie determinazioni alla Provincia competente.

Ad ogni buon conto, al fine di esprimere un parere unico, definitivo e vincolante, come deve essere un atto adottato con Delibera di Giunta, si era deciso di aggiornare la riunione e la relativa emissione del previsto parere di "conformità" alla conclusione di tutte le procedure poste in essere dal Comune di Fano, e ancora in itinere, una volta che il Comune avesse provveduto a inviare la stesura aggiornata, adeguata alle prescrizioni e definitiva dello stesso. Anche a seguito dell'incontro tenutosi presso gli uffici della scrivente P.F. *Accoglienza e ricettività strutture turistiche* con i responsabili del Comune, era stato deciso di aggiornare l'emanazione del relativo parere che, altrimenti, sarebbe risultato di "non conformità", alla conclusione di tutte le procedure poste in essere dal Comune di Fano e all'epoca in itinere e nel frattempo di acquisire il parere del SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA – P.F. Produzione Legislativa, in modo da consentire anche l'adeguamento alle prescrizioni già rappresentate dallo Scrivente, al fine di esprimere un parere unico, definitivo e vincolante come è un atto adottato con Delibera di Giunta.

Da ultimo con nota, trasmessa via PEC, di prot. n.1043148 del 19/09/2018 la P.F. *Accoglienza e ricettività strutture turistiche*, a seguito di un sollecito da parte del Comune, ha trasmesso un'ulteriore richiesta di adeguamento alle prescrizioni necessariamente prodotte.

1) Il contributo istruttorio trasmesso dalla P.F. *Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali* che si riporta integralmente di seguito:

La Legge regionale n. 34/92, nell'attribuire ai Comuni funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici (art. 4), assegna ai Comuni stessi il compito di approvare i piani attuativi.

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per i Comuni che hanno adeguato il proprio PRG al PPAR questo vale anche per i piani attuativi ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (artt. 136 e 142).

Analogamente la Legge regionale n. 34/92, agli artt. 5, 6 e 7, delega a Province e Comuni le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.

Ciò premesso, in relazione alla nota citata in oggetto e per i fini della P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche, si fa presente quanto segue:

A) Il Piano Particolareggiato ricade in aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142 comma 1 lett. a) "territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati dal mare";

B) Tratti di spiaggia, interessati dal Piano Particolareggiato in questione, ricadono all'interno di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136. Nello specifico la Zona nord Torrente Arzilla (D.M 25.08.1965) e la Località Sassonia (D.M. 04.07.1966) la cui documentazione potrà essere consultata da codesta P.F. alla pagina:

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Paesaggio#Web-Gis-Beni-Paesaggistici>;

C) Il PPAR, all'art. 32, stabilisce norme per i litorali marini intendendo con questa espressione "le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero" costituite quindi "dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale".

Per quanto riguarda la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia e il limite esterno della spiaggia la finalità del PPAR è quella di conservare il carattere naturale dei luoghi evitando che l'uso ne provochi alterazioni permanenti.

Recita infatti l'ultimo capoverso dell'art. n. 32 del PPAR: "lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia e il limite esterno della spiaggia, le attrezzature per la balneazione dovranno avere carattere stagionale e saranno realizzate con strutture leggere e smontabili, comprese le pavimentazioni. I nuclei destinati a servizi potranno assumere carattere permanente purché ubicati e realizzati con materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi".

Per quanto riguarda una fascia costiera più ampia, di 300 mt. dalla linea di battigia, tra le altre opere, sono comunque vietati dalle prescrizioni di base permanenti del PPAR, anche in ambiti già urbanizzati, nuovi insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi interventi di riqualificazione urbanistica quali servizi pubblici, attività ricreative, parchi, parcheggi, impianti sportivi e simili.

Sono inoltre vietati nuovi tracciati viari con manti asfaltati, attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia(retrospiaggia).

Tutto quanto sopra premesso, in relazione all'esistenza dei vincoli paesaggistici sopra riportati, si raccomanda l'adozione di misure compatibili con la qualità ambientale del contesto in esame.

2) A seguito della valutazione di tutta la documentazione sopra citata si è accertato che:
- il "Testo Coordinato", così come definito dal Comune di Fano, non è effettivamente un testo coordinato alle disposizioni trasmesse dalle suddette strutture Regionali;



- le prescrizioni, che sono state rilasciate al fine di consentire di ottenere la Conformità prevista, non sono risultate recepite nel nuovo "Testo Coordinato" ma solamente inserite in calce, creando contrasto col testo stesso;

- inoltre si precisa che le prescrizioni emanate dalla P.F. *Accoglienza e ricettività strutture turistiche* sono state emanate in conformità alla vigente normativa regionale, ossia, oltre alle già più volte citate NTA del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere", anche al "Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" in particolare riguardo l'art. 7;

- La P.F. *Economia Ittica* ha constatato che pare non essere stato rispettato quanto previsto dall'art. 16 delle NTA del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" individuando un'area destinata in modo specifico alle attività della piccola pesca costiera. Pertanto ha chiesto di conoscere le motivazioni di tale mancata previsione;

- Riguardo all'avvio della procedura di VAS, da ultimo pervenuta, si è stabilito di non essere competenti ad esprimere un parere in merito. La P.F. *Accoglienza e ricettività strutture turistiche* con nota n. 0224343 del 27/02/2018 e la P.F. *Difesa del Suolo e della Costa* con nota n. 0250045 del 06/03/2018 hanno comunque provveduto ad inviare le proprie determinazioni alla Provincia competente.

3) Come all'epoca convenuto si è provveduto ad acquisire il parere del SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' NORMATIVA – P.F. Produzione Legislativa, che si riporta in stralcio:

- Astraendo dai casi specifici che questa struttura non può conoscere e che restano di esclusiva competenza della struttura regionale richiedente, si rende il presente contributo esclusivamente al fine di fornire l'interpretazione delle norme di riferimento.

- L'art. 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniale marittime), stabilisce che le Regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei Comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria.

- Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 14/7/2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa), il suddetto piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo costituisce parte integrante del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e successivamente modificato.

- I piani particolareggiati di spiaggia dei Comuni costieri sono redatti nel rispetto delle disposizioni del Piano di gestione integrata delle aree costiere e sono approvati dai Comuni stessi previo parere di conformità della Regione (art. 7, comma 3, e art. 13, comma 6, delle norme tecniche di attuazione). In particolare tali piani comunali debbono garantire che la lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi non sia inferiore al venticinque per cento della lunghezza del litorale del singolo Comune e debbono prevedere la tipologia d'uso e di gestione con l'indicazione di quelle da dare in concessione e di quelle che rimangono libere, nonché di quelle adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo (art. 12, comma 1, e art. 13, comma 2, lett. c), delle n.t.a.). I Comuni debbono comunque garantire il servizio di pulizia e l'installazione di

B



servizi igienici nelle spiagge libere, anche mediante convenzione con i titolari delle concessioni balneari (art. 15 delle n.t.a).

- Dalle norme in esame emerge chiaramente che un tratto di litorale non inferiore al venticinque per cento della lunghezza di quello appartenente al singolo Comune deve essere adibito a spiaggia libera e che tale "tipologia d'uso" è incompatibile con il regime concessorio. Di conseguenza i Comuni potranno consentire l'utilizzo a fini particolari di aree destinate a spiaggia libera, anche mediante concessione demaniale, solo qualora esse, come previsto dal piano particolareggiato, abbiano un'estensione superiore al venticinque per cento del litorale appartenente al territorio comunale. A tal fine l'amministrazione comunale procede alla variazione del piano particolareggiato di spiaggia incrementando l'estensione delle aree da assegnare in concessione, con contestuale riduzione di quelle riservate a spiaggia libera comunque nel rispetto del limite minimo garantito del venticinque per cento del litorale.

- Occorre altresì considerare che l'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche e ricreative è disciplinato anche dal regolamento regionale n. 2 del 13/5/2004.

- In particolare tale regolamento, benché vieti durante la stagione balneare la conduzione di cani o altri animali, fa salva la possibilità per i Comuni di dettare disposizioni per l'ingresso degli animali in spiaggia a integrazione e in deroga al regolamento stesso (art. 3, comma 2, lett. a), e art. 9, comma 1, lett. b); in tal modo i Comuni hanno la possibilità di disciplinare l'ingresso degli animali nelle spiagge, sia in quelle date in concessione sia in quelle libere, ma non di recintare porzioni di spiagge libere a tale scopo, assegnandole in concessione.

- Il regolamento regionale consente poi che i Comuni disciplinino l'utilizzazione del demanio marittimo e del tratto di mare a esso prospiciente per attività che si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche che per prassi consolidata vengono organizzate sulle aree demaniali (art. 9, comma 1, lett. g). Potrebbero rientrare quindi nella disciplina comunale le fattispecie descritte in premessa alle lettere c) e d), senza comportare in ogni caso la possibilità di rilasciare concessioni del demanio marittimo in aree destinate a spiaggia libera.

- Il medesimo regolamento prevede inoltre, a determinate condizioni, la possibilità di organizzare feste, animazioni e altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle spiagge oggetto di concessione demaniale marittima (art. 3, comma 2, lett. b).

- Quanto, infine, ai corridoi di lancio, l'art. 6, comma 2, del regolamento 2/2004 ne consente l'individuazione, sentita l'autorità marittima competente e previa autorizzazione del Comune, da parte di circoli nautici, operatori turistici e privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio ai sensi del comma 2 bis del medesimo art. 6.

- In conclusione, l'esame delle norme fin qui esposte conduce a concordare con l'orientamento della struttura regionale competente circa l'incompatibilità delle spiagge libere con qualsiasi utilizzo esclusivo che ne limiti la libera fruizione, come d'altronde reso evidente



seduta del
11 MAR. 2019
delibera
243

dallo stesso aggettivo che le definisce, se non secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal richiamato regolamento regionale.

Corre l'obbligo infine di rappresentare che agli inizi di agosto è pervenuta una "Diffida", afferente la Variante di che trattasi, che peraltro rappresenta delle irregolarità nella gestione amministrativa del demanio marittimo e riguardo alla quale si è già provveduto a chiedere chiarimenti.

Per i suddetti motivi si è dovuto valutare con la massima attenzione la "Variante al Piano di Utilizzazione delle Spiagge del Comune di Fano" che come anticipato risulta essere in contrasto con il vigente "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni, nonché in contrasto con il Codice della Navigazione e con le prescrizioni della P.F. Difesa del Suolo e della Costa relative alla intervenuta Direttiva Alluvioni e al "Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo" e al "Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative".

Nello spirito di leale collaborazione che da sempre contraddistingue la scrivente Amministrazione, per quanto di competenza, il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. *Accoglienza e ricettività strutture turistiche* predisporrà la proposta di deliberazione di Giunta contenente il parere sulla conformità o meno non appena codesta Amministrazione avrà fornito le proprie determinazioni in ordine all'accoglimento delle prescrizioni e delle osservazioni formulate.

Tutto quanto sopra deve intendersi valevole solamente sotto il profilo Demaniale Marittimo e del rispetto del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni apportate con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 e n. 151 del 02/02/2010, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica di questo Servizio.

Alla data del 16/11/2018 non risultano pervenute altre comunicazioni da parte del Comune di Fano mentre sono arrivate diffide e segnalazioni di inadempienze e lamentele varie da privati cittadini.

Per quanto sopra esposto si è ritenuto esprimere la valutazione "negativa" del Piano in oggetto al quale è stato dedicato già troppo tempo e risorse.

Infine, è arrivata la nota di prot. 7966 del 04/02/2019 corredata di documentazione tecnica, con la quale il Comune di Fano ha dichiarato il recepimento delle prescrizioni di cui sopra.

Per cui in data 06/02/2019 è stata indetta una nuova Conferenza dei Servizi per la valutazione definitiva del Piano adeguato alle predette prescrizioni.

La Conferenza, alla quale hanno presenziato, esclusivamente in qualità di soggetto competente per la sicurezza in mare, anche rappresentanti della Capitaneria di Porto, ha deciso di ritenere la variante di che trattasi, così come rielaborata, conforme al vigente Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere, esprimendo le seguenti prescrizioni vincolanti:



- che venga tolta, ovunque riportata, la frase *“ciò non prevede l’obbligo della rimozione nel periodo invernale”* relativamente alla stagionalità, come ad esempio a pag. 19 del Testo Coordinato delle NTA, in quanto palesemente in contrasto con quanto prescritto dal periodo precedente.
- Che venga tolto il punto 6 dell’art. 18 a pag. 26 del Testo Coordinato delle NTA in quanto, dopo l’ultima stesura, è certamente un refuso.

La conferenza ha infine espresso la seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- Occorre far notare che, pur essendo ininfluenza ai fini della conformità al vigente Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere, l’art. 10 – Spiagge in conduzione – Parcheggi imbarcazioni, nel punto in cui consente l’installazione di ombrelloni e lettini, contrasta con l’Art. 7 del *“Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”*, nonché con gli art. 19 comma 1 e art. 24 comma 1 del Regolamento del Codice della Navigazione, in quanto introduce un uso ed un oggetto diversi dalla natura originale della concessione, inoltre va evidenziato che tale commistione di attività è causa di gravi rischi per la salvaguardia della vita umana in mare e rende complessa l’attività di controllo da parte degli organi preposti.
- Si osserva che le iniziative di privati sarebbero regolamentate dall’Art. 3 (*Uso delle spiagge*) comma 2 lettera b) del *Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 che dice chiaramente: “Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all’interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell’atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;”*
- Mentre l’art. 9 lettera g) del *“Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”*: *“utilizzo del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per attività che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche che per prassi consolidata vengono organizzate sulle aree demaniali”* era inteso dal legislatore per attività organizzate, per prassi consolidata, da Enti Pubblici o comunque con il patrocinio degli stessi.
- Si è osservato che tratti di spiaggia, interessati dal Piano Particolareggiato in questione, ricadono all’interno di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136. Nello specifico la Zona

B



nord Torrente Arzilla (D.M 25.08.1965) e la Località Sassonia (D.M. 04.07.1966).

- si raccomanda, in relazione all'esistenza dei vincoli paesaggistici sopra riportati, l'adozione di misure compatibili con la qualità ambientale del contesto in esame
- Si raccomanda che qualsiasi innovazione da apportare in adeguamento al piano dovrà comunque essere oggetto di apposita domanda da parte del concessionario ai sensi dell'art. 5 del Regolamento al Codice della Navigazione e quindi di successivo atto rilasciato da parte del Comune ai sensi degli artt. 6, 18, 19 e 24 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- Si raccomanda che negli atti conseguenti all'approvazione del Piano di che trattasi dovrà essere chiaramente specificato, come anche prescritto dal comma 2 dell'art. 23 del Regolamento del Codice della Navigazione, che i concessionari debbono:

Esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto del presente atto.

Tutto quanto sopra deve intendersi valevole solamente sotto il profilo Demaniale Marittimo e del rispetto del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni apportate con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 e n. 151 del 02/02/2010, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica di questo Servizio e della Regione Marche in generale.

Esito dell'istruttoria

Sulla base delle suddette premesse e a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, si propone alla Giunta Regionale di deliberare la "conformità" al Piano di gestione integrata delle aree costiere ai sensi dell'articolo 13, comma 6, Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 169 del 02/02/2005 della "Variante al Piano di Spiaggia del Comune di FANO" con le prescrizioni vincolanti nonché le osservazioni e le raccomandazioni riportate in Motivazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis delle L. 241 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maurizio Melonaro)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE

Turismo

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis delle L. 241 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA P. F. Turismo

(Fabio Montanini)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sviluppo e Valorizzazione delle Marche

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis delle L. 241 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)